



DETERMINAZIONE N.

1138

del

26 MAG 2015

Atti n.

665/2014 – all. 108

Oggetto: PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESIDI DIVERSI – SUDDIVISA IN 11 LOTTI – PER CINQUE ANNI, OCCORRENTI AL CENTRO TRASFUSIONALE E DI IMMUNOEMATOLOGIA PADIGLIONE MARANGONI FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA-OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO" (Amministrazione capofila) ED ALLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO - (ai sensi dell'art. 125 del d.lgs n. 163 del 12/4/2006) - **ESCLUSIONE DITTA B.B.S. Srl**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Premesso che:**

- ☐ con determinazione n. 1754 del 5.8.2014, è stato autorizzato l'espletamento di procedura "in cottimo fiduciario" per l'acquisto di "Presidi diversi", occorrenti all'U.O. Centro Trasfusionale, di questa Fondazione IRCCS (amministrazione capofila), ed alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, limitatamente al lotto 9 "Pinze meccaniche", articolata in 11 lotti, per cinque anni, ai sensi degli artt. 125 del D.lgs n. 163/2006, con aggiudicazione della fornitura a lotti disgiunti ed al minor prezzo, come previsto dall'art. 82 del medesimo decreto, tramite piattaforma SINTEL;
- ☐ entro il termine stabilito nella lettera d'invito (ore 18.00 del 24.9.2014), sul supporto telematico SinTel, limitatamente al lotto 7, sono pervenute le offerte delle ditte EMA SAS e B.B.S. Srl;
- ☐ come prescritto nella lettera d'invito, in data 25.9.2014 (cfr. verbale all. 74 in atti 665/14), in seduta pubblica, si è proceduto, al download, all'apertura ed alla verifica della documentazione amministrativa e tecnica prodotta dalle ditte partecipanti, al fine di verificarne la regolarità e la completezza, nonché all'apertura delle offerte economiche;
- ☐ riguardo alla posizione della ditta B.B.S. Srl la stessa è stata esclusa in quanto la ditta ha dichiarato di NON essere in grado di fornire il prodotto entro le 72 ore, nonostante la diversa, inequivoca previsione di cui alla lettera d'invito (cfr. verbale all.74 in atti 665/14);

**Considerato che:**

- ☐ dell'esclusione in parola la ditta B.B.S. Srl ha avuto notizia in occasione della richiamata seduta pubblica di gara del 25.9.2017, avendone dato immediatamente comunicazione mediante avviso inoltrato per il tramite della piattaforma telematica SINTEL e, successivamente, a seguito di aggiudicazione definitiva con lettera del 23.4.2015;

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N.

1138

del

26 MAG. 2015

Atti n.

665/2014 – all. 108

- ☐ il dirigente responsabile dell'U.O.C. Approvvigionamenti ha predisposto, quale riscontro alla sopra citata istanza, apposita relazione in atti 665/2014 all. 107), che qui di seguito si riporta integralmente:

"Atti 665/2014 – all. 107

Milano li, 25 maggio 2015

RELAZIONE IN ATTI

***Fornitura quinquennale di presidi diversi per l'UO Centro Trasfusionale della Fondazione IRCCS "Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico" (amministrazione capofila), in unione d'acquisto con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, mediante procedura di cottimo fiduciario, a' sensi dell'art. 125 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – lotto 7.***

Con foglio in data 15 maggio u.s., inviato via fax il successivo 18 maggio, l'avv. Luca Marco Todeschini, in nome e per conto della Società B.B.S. Srl, il cui legale rappresentante, Dott. Marco Taborri, sottoscrive per adesione, ha formulato istanza, da intendersi ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'articolo 243-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni (T.U. contratti pubblici), riguardo all'esclusione della medesima Società dalla procedura concorsuale meglio contrassegnata in oggetto, affinché la Fondazione IRCCS, voglia "... disporre l'annullamento della procedura concorsuale del 05.09.2014 – CIG nr. 5901066187, non solo per garantire a tutti i soggetti operanti nel settore la libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, ma anche al fine di garantire una nuova e proficua partecipazione alla gara pubblica a tutti i concorrenti possibili e rendendo così più agevole il conseguimento dei migliori risultati per la Pubblica Amministrazione stessa nel contemperamento di tutti gli interessi in gioco", nel caso disponendo pure la rinnovazione dell'intera procedura.

Nel richiamare la propria correttezza, la Società istante evidenziava che la "... Commissione, nel caso di specie, ha ingiustificatamente omesso di aprire, e valutare nella sua completezza, l'offerta avanzata dalla B.B.S., considerando la dichiarazione n. 5 lettera e) quale indispensabile a pena di esclusione. Nulla di più errato, le condizioni imprescindibili erano le 1, 2, 3 e 4".

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. 1.138

del 26 MAG. 2015

Atti n. 665/2014 – all. 108

*Invero, con scelta assai singolare, da valutarsi in relazione a possibili effetti distorsivi e turbativi della regolarità della procedura di evidenza pubblica di cui trattasi, nell'ulteriormente argomentare a preteso sostegno delle proprie ragioni, B.B.S. Srl precisava, altresì, che "... l'offerta ... non doveva essere esclusa, e, viceversa, avrebbe dovuto essere ragionevolmente esaminata in virtù di un prezzo unitario di 2,00 euro, contro i 2,29 euro offerti dalla società aggiudicataria del lotto 7, nonché della storica affidabilità della B.B.S.". In altri termini, incomprensibilmente, la richiamata istanza dello scorso 15 maggio, esplicitava il contenuto dell'offerta economica presentata da B.B.S. Srl in relazione al lotto 7, contenuto doverosamente sconosciuto all'Amministrazione procedente a seguito della disposta esclusione della medesima Società. Tale circostanza, ove l'Amministrazione procedente ritenesse di doversi rideterminare con riguardo all'esclusione della Società istante dal lotto 7, renderebbe ora impossibile la parziale rinnovazione degli atti di gara (dal momento dell'esclusione in poi, e quindi con la semplice apertura dell'offerta economica di B.B.S. Srl), a motivo della conoscenza del contenuto dell'offerta economica in parola cui l'Amministrazione procedente è stata costretta, obbligando alla riedizione integrale della gara.*

*Nel merito, è bene subito ricordare che l'esclusione è stata disposta con comunicazione elettronica del 25 settembre 2014, tramite la piattaforma telematica negoziale SINTEL. Di talchè, le rimozioni della B.B.S. Srl appaiono largamente tardive ed improcedibili; e, ciò, a prescindere dalla fondatezza o meno delle stesse. L'aggiudicazione definitiva veniva, invece, deliberata con determinazione n. 742 del 7 aprile 2015 e comunicata agli operatori economici interessati il successivo 23 aprile.*

*In realtà, tali rimozioni sono del tutto infondate. Infatti, in occasione dell'apertura – in seduta pubblica – della documentazione amministrativa, è emerso che B.B.S. Srl aveva effettivamente reso la dichiarazione prevista al punto 5. **DICHIARAZIONE** – richiesta per l'attestazione della conformità a legge dei prodotti offerti, per la descrizione della classe di appartenenza degli stessi, per la dichiarazione circa la presenza/assenza di lattice, per la individuazione della ditta produttrice e/o rivenditrice (anche esclusivista) dei prodotti, per la dichiarazione di impegno a fornire in urgenza i prodotti (entro 72 ore dalla richiesta), per l'eventuale accettazione dell'adesione postuma agli esiti di gara da parte degli enti sanitari pubblici autorizzati –, pur tuttavia esplicitando di "... NON potersi impegnare, in caso di eventuali necessità urgenti, a fornire entro 72 ore dalla richiesta, in quanto si tratta di prodotti di importazione la cui data di scadenza non ne consente lo stoccaggio".*

IRCCS di natura pubblica

*fi*



DETERMINAZIONE N.

1.138

del 26 MAG. 2015

Atti n. 665/2014 – all. 108

*Ora, l'esclusione non venne disposta – come detto, circa 8 mesi or sono – per carenza di alcuna delle dichiarazioni richieste a pena di esclusione, ma per il contenuto non conforme a quanto contrattualmente richiesto dall'Amministrazione procedente, così configurandosi l'offerta come condizionata ed incoerente con la proposta contrattuale di cui alla regola di gara.*

*B.B.S. Srl neppure coglieva l'occasione del tempo intercorrente fra la pubblicazione della procedura concorsuale de qua ed il termine rassegnato per la presentazione delle offerte, per formulare eventuali osservazioni e considerazioni sulla condizione contrattuale di cui trattasi, la quale rimaneva quindi senza contestazione alcuna.*

*Che, poi, non vi sia stata alcuna lesione di principi giuridici fondamentali, né di alcuna disposizione di legge particolare né tantomeno della lex specialis, a discapito della B.B.S. Srl, è comprovato dal fatto che, relativamente al lotto 8 della procedura concorsuale in parola, l'offerta economica della medesima Società, a seguito di positiva valutazione della documentazione amministrativa, in quanto – fra l'altro – non condizionata, veniva regolarmente aperta.*

*Per le su estese ragioni, lo scrivente dirigente responsabile dell'U.O.C. Approvvigionamenti non ritiene potersi accogliere l'istanza formulata da B.B.S. Srl e, nel segnalare la possibile violazione della vigente disciplina a tutela della libertà degli incanti, propone di confermare l'esclusione della medesima Società dalla procedura concorsuale in parola e, con essa, gli atti tutti di gara.*

Con osservanza.

Il dirigente responsabile  
Gianluca Bracchi"

**Ritenuto** di condividere quando dedotto e proposto dal dirigente responsabile dell'U.O.C. Approvvigionamenti nella relazione sopra integralmente riportata;

Con i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 5

DETERMINAZIONE N. 1.138

del 26 MAG. 2015

Atti n. 665/2014 – all. 108

**DETERMINA**

- 1) per tutto quanto sopra esposto, di confermare l'esclusione dalla procedura di gara in oggetto della ditta B.B.S. S.r.l., rigettando l'istanza all'uopo presentata dalla medesima Società, da intendersi a mente dell'art. 243-bis del d.lvo 12 aprile 2006 n. 163, e di confermare gli atti tutti della procedura concorsuale di cui trattasi e, in particolare, quelli relativamente al lotto 7 di precipuo interesse;
- 2) di demandare al Servizio Affari legali e delle Assicurazioni la valutazione, sotto i possibili molteplici aspetti di diritto, del contenuto specifico sul punto rilevante della nota in data 15 maggio u.s., a firma dell'avv. Luca Marco Todeschini, in nome e per conto della Società B.B.S. Srl, e del legale rappresentante, Dott. Marco Taborri, che ha sottoscritto per adesione.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Francesca Fancelli)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Anna Pavan)

REGISTRATA NEL TELENOTIZIO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA 26 MAG. 2015 N. 1.138

PROCEDIMENTO PRESSO L'U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Avv. Gianluca Bracchi  
PRATICA TRATTATA DA: Sig.ra Luciana Colombo

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia